

rimorchiatore conclude il contratto; e l'assistenza diventa un obbligo per le due parti.

Qualunque sia l'accordo su la remunerazione, c'è una clausola frequente che è detta con la formula inglese, *no cure no pay*, cioè l'esclusione della remunerazione, se non c'è l'*utile risultato* dell'operazione di assistenza. Perché clausola di uso, è sottintesa anche se non sia espressa (se non c'è patto in contrario), e ciò nel nostro diritto per lo art. 1135 C. C. (1).

Può non esserci alcun contratto, e avvenire un'assistenza senza alcun accordo, in una situazione che dal detto giureconsulto è chiamata di *assistenza spontanea* (2): l'assistente ha diritto alla remunerazione, oltre alle spese e danni; cioè al compenso speciale di assistenza, come se fosse intervenuto un contratto; e l'*utile risultato* anche qui è la *conditio sine qua non* del diritto dell'assistente.

Il fatto, dal momento che non è contratto, si fa rientrare, in questo caso, nei quasi contratti.

Quale dei quasi contratti? La gestione di negozio? L'indebito arricchimento? Un quasi contratto speciale? Vedremo; ma intanto un'autorevole dottrina nega qualunque quasi contratto e la determinazione giuridica della così detta assistenza spontanea diversa dalla contrattuale. Secondo questa dottrina, non c'è mai quasi contratto, ma c'è sempre contratto (3), o risultante dallo scambio di pro-

---

(1) Art. 1135 C. C.: « Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono di uso ancorchè non vi siano espresse ».

(2) RIPERT, III, 2173.

(3) V. DE BEAUREPAIRE pag. 31 e seg. cit. da BRETON, *La notion de la violence*, nota pag. 180. v. DANJON IV, 1377. Questo autore paragona il rapporto di assistenza al servizio di bagagli per viaggiatori che scendono da una vettura o da un piroscalo. Non vi sono dei quasi contratti tra il facchino e il viaggiatore. C'è una lo-